

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 4

46° anno

9 gennaio 2003

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
2003/C 4/01	Tassi di cambio dell'euro .....	1
2003/C 4/02	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3000 — Schroder Ventures/Compass Group) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	2
2003/C 4/03	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3038 — Aldeasa/Compass/Foodlasa) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	3
	<i>II Atti preparatori</i>	
	<b>Consiglio</b>	
2003/C 4/04	Iniziativa della Repubblica federale di Germania in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea .....	4

IT

1

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

8 gennaio 2003

(2003/C 4/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,0377	LVL	lats lettони	0,6126
JPY	yen giapponesi	124,9	MTL	lire maltesi	0,4177
DKK	corone danesi	7,4291	PLN	zloty polacchi	4,0005
GBP	sterline inglesi	0,6495	ROL	leu rumeni	34942
SEK	corone svedesi	9,0702	SIT	tolar sloveni	230,5165
CHF	franchi svizzeri	1,4586	SKK	corone slovacche	41,346
ISK	corone islandesi	84,44	TRL	lire turche	1735000
NOK	corone norvegesi	7,2225	AUD	dollari australiani	1,8132
BGN	lev bulgari	1,9559	CAD	dollari canadesi	1,6231
CYP	sterline cipriote	0,57369	HKD	dollari di Hong Kong	8,0936
CZK	corone ceche	31,407	NZD	dollari neozelandesi	1,9617
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	1,8102
HUF	fiorini ungheresi	235,3	KRW	won sudcoreani	1228,64
LTL	litas lituani	3,4535	ZAR	rand sudafricani	8,9865

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Notifica preventiva di una concentrazione**  
**(Caso COMP/M.3000 — Schroder Ventures/Compass Group)**

**Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(2003/C 4/02)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

1. In data 18 dicembre 2002 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 <sup>(2)</sup>. Con tale operazione l'impresa Schroder Ventures Ltd («Schroder Ventures») acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo di parti dell'impresa Compass Group plc («Compass») più precisamente l'attività di Travelodge e Little Chef mediante acquisto di elementi dell'attivo.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- l'impresa Schroder Ventures: venture capital, servizi di consulenza per acquisizioni e fondi venture capital,
- l'impresa Travelodge/Little Chef: alberghi, servizi di catering per punti di ristorazione lungo la rete stradale (ristoranti).

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rivela che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 <sup>(3)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3000 — Schroder Ventures/Compass Group, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
DG Concorrenza  
Direzione B — Task Force Concentrazioni  
J-70  
B-1049 Bruxelles

---

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

**Notifica preventiva di una concentrazione**  
**(Caso COMP/M.3038 — Aldeasa/Compass/Foodlasa)**

**Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(2003/C 4/03)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

1. In data 19 dicembre 2002 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 <sup>(2)</sup>. Con tale operazione le imprese spagnole Aldeasa SA («Aldeasa») e Compass Group Holding Spain, SL («Compass»), appartenenti al gruppo britannico Compass Group plc, acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo congiunto dell'impresa spagnola Foodlasa SL («Foodlasa»), attualmente controllata al cento per cento da Aldeasa, mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Aldeasa: vendita al dettaglio negli aeroporti,
- Compass: servizi di ristorazione su contratto, servizi di ristorazione su concessione, gestione di distributori automatici,
- Foodlasa: servizi di ristorazione negli aeroporti spagnoli di Valencia e di Ibiza.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rivela che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 <sup>(3)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3038 — Aldeasa/Compass/Foodlasa, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
DG Concorrenza  
Direzione B — Task Force Concentrazioni  
J-70  
B-1049 Bruxelles

---

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

## II

(Atti preparatori)

## CONSIGLIO

**Iniziativa della Repubblica federale di Germania in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea**

(2003/C 4/04)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b),

vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Si fa riferimento alla raccomandazione del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativa alla concertazione e alla cooperazione nell'attuazione delle misure di espulsione<sup>(1)</sup>, e alla decisione del Comitato esecutivo di Schengen, del 21 aprile 1998, relativa alla cooperazione tra le parti contraenti in materia di espulsione di cittadini di paesi terzi per via aerea.
- (2) La mutua assistenza in materia di espulsione tiene conto dell'obiettivo comune di porre fine al soggiorno illegale dei cittadini di paesi terzi tenuti a lasciare il territorio. Una regolamentazione vincolante per tutti gli Stati membri contribuisce inoltre alla sicurezza giuridica e all'armonizzazione delle procedure.
- (3) Per porre fine al soggiorno di cittadini di paesi terzi assume sempre maggiore importanza l'espulsione per via aerea. Nonostante gli sforzi degli Stati membri di ricorrere prioritariamente a collegamenti aerei diretti, può rivelarsi necessario, per motivi economici e/o per un'offerta insufficiente di voli diretti, utilizzare collegamenti aerei con scalo negli aeroporti di transito di altri Stati membri.
- (4) La sovranità degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'applicazione di misure coercitive immediate nei confronti delle persone espulse renitenti, rimane impregiudicata.
- (5) La convenzione del 14 settembre 1963 relativa alle infrazioni e a determinati altri atti compiuti a bordo di aeromobili (convenzione di Tokyo), in particolare per quanto riguarda l'autorità del comandante di bordo e le questioni di responsabilità, rimane impregiudicata.
- (6) Per quanto riguarda la notifica alle compagnie aeree dell'attuazione di provvedimenti di espulsione con o senza scorta,

si fa riferimento all'allegato 9 della convenzione internazionale per l'aviazione civile (convenzione ICAO) del 7 dicembre 1944.

- (7) Gli Stati membri attuano la presente direttiva nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
- (8) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente direttiva e, di conseguenza, non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché la presente direttiva è volta a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, a norma dell'articolo 5 del protocollo summenzionato, deciderà, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente direttiva da parte del Consiglio, se intende recepire o meno tale direttiva nel proprio diritto interno.
- (9) Quanto alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia, la presente direttiva costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso tra il Consiglio dell'Unione europea e questi due Stati il 18 maggio 1999. Osservate le procedure previste dall'accordo, i diritti e gli obblighi posti in essere dalla presente direttiva si applicheranno anche a questi due Stati e nelle relazioni tra questi due Stati e gli Stati membri della Comunità europea destinatari della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

1. La presente direttiva è intesa a definire le misure che possono essere adottate dalle autorità competenti per fornire un'assistenza nell'ambito dell'espulsione con o senza scorta negli aeroporti di transito dell'Unione europea.
2. Nei casi in cui l'operazione di espulsione in uno Stato di transito o nello Stato di destinazione fallisca, gli Stati membri richiesti devono fornire un'assistenza a norma della presente direttiva anche per la riammissione del cittadino di un paese terzo nello Stato membro richiedente.

<sup>(1)</sup> GU C 5 del 10.1.1996, pag. 3.

### Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

- a) «cittadino di un paese terzo», ogni persona che non ha la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, della Repubblica d'Irlanda o del Regno di Norvegia;
- b) «componenti della scorta», ogni persona dello Stato membro richiedente che è incaricata di accompagnare il cittadino di un paese terzo, incluse le persone preposte all'assistenza medica e gli interpreti;
- c) «transito», la sosta necessaria per l'espulsione per via aerea del cittadino di un paese terzo e eventualmente dei componenti della scorta nella zona di un aeroporto dello Stato membro richiesto;
- d) «Stato membro richiedente», lo Stato membro che esegue una decisione di espulsione di un cittadino di un paese terzo e che richiede il transito nell'aeroporto di un altro Stato membro;
- e) «Stato membro richiesto», lo Stato membro nel cui aeroporto deve aver luogo il transito.

### Articolo 3

1. Lo Stato membro richiesto fornisce assistenza al transito di cittadini di un paese terzo che debbono essere espulsi a norma della presente direttiva.

2. Lo Stato membro richiedente verifica in primo luogo la possibilità di espulsione nello Stato di destinazione con un volo diretto. La richiesta di transito non deve in linea di massima essere presentata se l'attuazione della misura di espulsione rende necessario un cambio di aeroporto nel territorio di uno Stato membro.

3. Il transito non viene richiesto o può essere rifiutato se il cittadino di un paese terzo corre il rischio di subire, nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito, trattamenti disumani o umilianti, torture o la pena di morte oppure rischia la vita o la libertà a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un certo gruppo sociale o delle sue convinzioni politiche.

4. Il transito può inoltre essere rifiutato allorché:

- a) il cittadino di un paese terzo deve soggiacere a un procedimento penale nello Stato membro richiesto;
- b) il transito attraverso altri Stati o la riammissione non sono assicurati dallo Stato di destinazione; o
- c) in via eccezionale, per motivi organizzativi l'assistenza richiesta non può essere fornita entro un dato termine.

5. Nel caso in cui al paragrafo 4, lettera c), lo Stato membro richiesto comunica immediatamente allo Stato membro richie-

dente un termine entro il quale può fornire assistenza per il transito, sempreché siano soddisfatte le altre condizioni.

6. I permessi di transito già rilasciati possono essere ritirati dallo Stato membro richiesto se successivamente diventano noti fatti ai sensi dei paragrafi 3 e 4, che giustificano un rifiuto del transito.

7. Lo Stato membro richiesto è tenuto a notificare immediatamente allo Stato membro richiedente, motivando la propria decisione, il rifiuto o il ritiro del permesso di transito ai sensi dei paragrafi 3, 4 o 6 oppure l'impossibilità per un altro motivo di procedere al transito.

### Articolo 4

1. Lo Stato membro richiedente si impegna a riammettere immediatamente il cittadino di un paese terzo qualora:

- a) il permesso di transito a norma dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 o 6, sia stato rifiutato o ritirato;
- b) il cittadino di un paese terzo sia penetrato senza permesso nel territorio dello Stato membro richiesto durante il transito;
- c) l'espulsione del cittadino di un paese terzo in un altro Stato di transito o nello Stato di destinazione sia fallita; oppure
- d) il transito non sia possibile per un altro motivo.

2. Lo Stato membro richiesto garantisce la riconsegna del cittadino di un paese terzo allo Stato membro richiedente nei casi di cui al paragrafo 1. Le spese del viaggio di ritorno del cittadino di un paese terzo sono a carico dello Stato membro richiedente.

### Articolo 5

1. Lo Stato membro richiesto attua tutte le misure di sostegno necessarie, dall'atterraggio e dall'apertura delle porte dell'aeromobile fino alla partenza del cittadino di un paese terzo. Tra queste figurano in particolare le seguenti misure di sostegno:

- a) il cittadino di un paese terzo è atteso all'aeromobile e accompagnato nella zona aeroportuale di transito in particolare fino al volo successivo;
- b) il trasporto e la sistemazione del cittadino di un paese terzo in un locale di custodia, per motivi di pubblica sicurezza o di ordine pubblico;
- c) l'esercizio del potere sovrano per impedire o far cessare le azioni di resistenza del cittadino di un paese terzo;
- d) il pronto soccorso per il cittadino di un paese terzo ed eventualmente per i componenti della scorta;

- e) il vitto per il cittadino di un paese terzo ed eventualmente per i componenti della scorta;
- f) la presa in consegna, la conservazione e l'inoltro dei documenti di viaggio, in particolare in caso di espulsione senza scorta; e
- g) la comunicazione allo Stato membro richiedente del luogo e dell'ora di partenza di un cittadino di un paese terzo senza scorta dal territorio dell'Unione europea.

2. Il tipo e la portata dell'assistenza di cui al paragrafo 1 sono decisi dalle autorità competenti dello Stato membro richiesto che sono responsabili delle misure adottate.

3. I componenti della scorta non dispongono di alcun potere sovrano nel territorio dello Stato membro richiesto. Le misure adottate ai sensi dell'ordinamento giuridico dello Stato membro richiesto nell'ambito dei diritti generali di legittima difesa e soccorso restano impregiudicate. I componenti della scorta non portano armi nel corso del transito e su richiesta dello Stato membro richiesto si qualificano esibendo un passaporto di servizio.

4. Le spese per le prestazioni di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), sono a carico dello Stato membro richiedente. Le altre spese sono a carico dello Stato membro richiesto.

#### Articolo 6

1. La richiesta di transito con o senza scorta e delle misure di sostegno connesse di cui all'articolo 5, paragrafo 1, deve essere presentata per iscritto dallo Stato membro richiedente. Essa deve pervenire allo Stato membro richiesto il più presto possibile e comunque non oltre due giorni lavorativi prima del transito.

2. In caso di espulsioni senza scorta che non necessitano di misure di sostegno a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e in casi di particolare urgenza debitamente motivati, il termine di cui al paragrafo 1 può essere più breve.

3. Lo Stato membro richiesto comunica immediatamente la decisione allo Stato membro richiedente. In mancanza di autorizzazione da parte dello Stato membro richiesto il transito non può essere avviato.

4. Gli Stati membri nominano ciascuno un'autorità centrale per accogliere la richiesta di cui al paragrafo 1.

5. Ai fini del trattamento della richiesta di cui al paragrafo 1, allo Stato membro richiesto devono essere trasmesse le informazioni previste nel modulo di richiesta e di autorizzazione al transito.

6. In caso di espulsioni senza scorta lo Stato membro richiedente comunica allo Stato membro richiesto i dati personali, le informazioni sul documento di viaggio e i dati relativi al

volto del cittadino di un paese terzo elencati nel modulo di cui all'allegato. Se lo Stato membro richiesto deve adottare misure di sostegno ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lo Stato membro richiedente comunica anche il posto occupato dal cittadino di un paese terzo in base all'elenco dei passeggeri.

7. L'autorizzazione al transito vale contemporaneamente come esenzione dall'obbligo del visto.

8. Le autorità centrali degli Stati membri si informano reciprocamente sulle persone da contattare ai posti di frontiera degli aeroporti, che sono raggiungibili telefonicamente per tutta la durata del transito.

#### Articolo 7

La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi derivanti dalla convenzione di Ginevra sui rifugiati, del 28 luglio 1951, nella versione del protocollo di New York del 31 gennaio 1967, dalla convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee nonché dalle convenzioni internazionali in materia di estradizione.

#### Articolo 8

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro . . . Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### Articolo 9

La presente direttiva entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

#### Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

Il presidente

. . .

## ALLEGATO

I. Richiesta di transitoII. ai fini dell'espulsione per via aerea

[ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 5, della direttiva (CE) n. 2002/. . ./CE del Consiglio, del . . . , relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea (GU L . . .)]

(Servizio richiedente)  Autorità: .....  Indirizzo: ..... .....	Luogo/data: .....  Telefono/fax: .....  Nome della persona competente: .....  Firma: .....
--	--

(Servizio interpellato)  Autorità: .....  Indirizzo: ..... .....
---

## Informazioni generali sulla persona in transito

N. progr.	Cognome	Nome	m/f	Data di nascita	Luogo di nascita	Cittadinanza	N./tipo/data di scadenza del documento di viaggio
1							
2							
3							

## Dati relativi al volo

N. di volo	Luogo di partenza	Data di partenza	Ora di partenza	Luogo di destinazione	Data di arrivo	Ora di arrivo



Informazioni specifiche

È necessaria la scorta da parte di forze di sicurezza dello Stato richiedente?	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	Nomi: ..... .....
È necessaria la sorveglianza in aeroporto da parte della polizia?	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	
È necessaria l'assistenza medica?	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	Se sì, di che tipo: ..... .....
Malattie contagiose per le quali è previsto l'obbligo di notifica?	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	Se sì, quali: ..... .....
Precedenti tentativi di espulsione falliti?	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	Se sì, motivi: ..... .....

Altre osservazioni

.....

.....

AVVISO: Al momento della domanda non si è a conoscenza di motivi di rifiuto ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva (CE) n. 2002/.../CE.

Decisione del servizio interpellato

La richiesta è accettata

La richiesta non è accettata

Motivazione: .....

.....

.....

(Nome/firma/data)